

**LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 2017, n. 16**  
**Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di**  
**valorizzazione dell'agricoltura di montagna**

**RELAZIONE TECNICA**  
(ai sensi dell'art. 23, comma 2 della l.p. 4/1996)

**Art. 1 - Inserimento del titolo I bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)**

Non genera impatto finanziario e organizzativo.

**Art. 2 - Inserimento dell'articolo 64 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003 (Valorizzazione dei masi agricoli trentini):** l'inserimento del nuovo articolo riguarda esclusivamente aspetti organizzativi e non contempla alcun intervento finanziario da parte della Provincia, né alcun onere di investimento e di gestione o minori entrate.

**Art. 3 - Inserimento dell'articolo 64 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003 (Alternanza scuola - lavoro in agricoltura):** l'inserimento del nuovo articolo non comporta alcun nuovo intervento finanziario da parte della Provincia, dato che i percorsi di alternanza scuola - lavoro sono già realizzati secondo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006). L'articolo non comporta inoltre maggiori oneri di gestione o minori entrate.